

N. 12559 di rep.

N. 6538 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici)
il giorno 5 (cinque)
del mese di novembre
alle ore 10,15 (dieci e quindici)
in Milano, Via Gaetano Negri n. 1.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Recchi Giuseppe**, nato a Napoli il 20 gennaio 1964, domiciliato per la carica in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata denominata:

"Telecom Italia S.p.A."

con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, capitale sociale sottoscritto e versato euro 10.740.236.908,50, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 00488410010, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1580695 (la "**Società**" o la "**Società Incorporante**"), mi chiede di far constare, per la parte inerente il **secondo punto (prima parte)** dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata in questi giorni e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

(omissis)

2. *Fusione per incorporazione di controllate totalitarie;*

(omissis)

Aderisco alla richiesta e do atto che il Consiglio (che ha già trattato il primo punto in agenda, oggetto di separato verbale) si svolge, per quanto riguarda la trattazione del **secondo punto (prima parte)** dell'ordine del giorno, come segue.

Presiede, ai sensi di statuto e con il consenso unanime dei presenti, il comparente nella sua predetta veste, il quale nuovamente constata e dà atto che:

- la riunione è stata regolarmente convocata secondo quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto sociale, con avviso inviato a mezzo di posta elettronica in data 30 ottobre 2015 agli Amministratori ed ai Sindaci;

- oltre ad esso comparente sono presenti i consiglieri: M. PATUANO, T. BEN AMMAR (in audioconferenza), D. BENELLO, L. CALVOSA, F. CATTANEO, L. CIOLI, F. CORNELLI, J. P. FITOUSSI, G. GALLO, D. KINGSMILL (in videoconferenza), L. MARZOTTO e G. VALERIO, nonché i sindaci: R. CAPONE (Presidente), V. CARIELLO, P. MAIORANA, G. PONZELLINI e U. ROCK.

Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul **secondo punto (prima parte)**

all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione dello stesso, presenta i contenuti del progetto di fusione per l'incorporazione nella deliberante **Telecom Italia S.p.A.** delle società interamente controllate "OFI Consulting S.r.l.", socio unico, con sede in Ivrea (TO) e "EMSA Servizi S.p.A." in liquidazione, socio unico, con sede in Roma (di seguito le "Società incorporande"), progetto che al presente si allega sotto "**A**" (il "**Progetto**"). Il Progetto, sottolinea il Presidente è stato predisposto sulla base della relazione finanziaria semestrale prevista dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "T.U.F.") al 30 giugno 2015 per la Società incorporante e le rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2015 per le Società incorporande.

Il Consiglio, prosegue il Presidente, è ora chiamato ad approvare il progetto di fusione ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, del codice civile. Al proposito, il Presidente - anche ai fini di quanto previsto dal medesimo art. 2505 del codice civile - rammenta, dà atto e comunica che:

- l'incorporante **Telecom Italia S.p.A.** possiede interamente e direttamente l'intero capitale sociale delle Società incorporande e pertanto la fusione avverrà con annullamento, senza concambio, dell'unica quota di partecipazione di nominali Euro 95.000,00 rappresentativa dell'intero capitale sociale di "OFI Consulting S.r.l." e di tutte le numero 5.000.000 di azioni di nominali Euro 1,00 rappresentative dell'intero capitale sociale di "EMSA Servizi S.p.A." in liquidazione e, così, senza aumento di capitale della Società Incorporante **Telecom Italia S.p.A.**, in quanto, come già precisato, la Società Incorporante possiede (e possiederà anche al momento di attuazione della fusione) interamente e direttamente il capitale sociale delle Società incorporande;

- l'art. 12 dello Statuto sociale di **Telecom Italia S.p.A.** prevede la competenza del Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, per le deliberazioni concernenti la fusione per incorporazione di società interamente possedute.

Quanto all'iter procedurale, il Presidente comunica che:

- il Progetto, contenente quanto previsto dalla legge e approvato dai rispettivi organi amministrativi, è stato depositato il 28 settembre 2015 per l'iscrizione rispettivamente: presso il Registro delle Imprese di Milano da parte della Società incorporante ed iscritto in data 29 settembre 2015, presso il Registro delle Imprese di Roma per "EMSA Servizi S.p.A." in liquidazione ed iscritto in data 29 settembre 2015 e presso il Registro delle Imprese di Torino da parte di "OFI Consulting S.r.l." ed iscritto in data 30 settembre 2015;

- non è pervenuta alla Società Incorporante **Telecom Italia S.p.A.** alcuna domanda volta a chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della Società Incorporan-

te medesima fosse adottata in sede assembleare ex art. 2502 del codice civile;

- si è provveduto sin dal 29 settembre 2015 al tempestivo deposito presso la sede della Società Incorporante **Telecom Italia S.p.A.** dei documenti di cui all'art. 2501-septies del codice civile, n. 1) e 2), in quanto applicabile.

Il Presidente, inoltre, precisa:

- che in data 13 agosto 2015, a termini e per gli effetti dell'art. 2503 bis cod. civ., ai possessori di obbligazioni dei prestiti "€ 1,300,000 6.125 per cent. Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016" e "€ 2,000,000 1.125 per cent. Equity-linked Bonds due 2022" è stato dato avviso - mediante pubblicazione in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda foglio delle inserzioni n. 93, pagina 14 e 15 - dell'avvio di un programma per l'integrazione mediante fusione per incorporazione in "Telecom Italia S.p.A." di "OFI Consulting S.r.l." e di "EMSA Servizi S.p.A." in liquidazione e della competenza per l'assunzione della delibera di fusione: per la Società incorporante del Consiglio di Amministrazione a termini dell'art. 12 dello Statuto sociale e per le Società incorporande delle rispettive Assemblee e che nei successivi 30 (trenta) giorni dalla data della suddetta pubblicazione non vi è stato alcun esercizio della facoltà di conversione;

- che in data 29 settembre 2015 il progetto di fusione e le situazioni patrimoniali di riferimento sono stati resi disponibili mediante invio al meccanismo di stoccaggio autorizzato a termini dell'art. 65 bis comma secondo del Regolamento Emittenti CONSOB;

- che in pari data, ai sensi e per gli effetti degli artt. 65 bis secondo comma e 84 del Regolamento Emittenti CONSOB, all'avviso - contenente la comunicazione del deposito per l'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese del progetto di fusione e della competenza per l'assunzione della delibera di fusione del Consiglio di Amministrazione per la Società incorporante e delle Assemblee per le Società incorporande - è stata data diffusione mediante: pubblicazione di un avviso sul quotidiano il Corriere della Sera e sul sito internet della Società incorporante nonché sul circuito SDIR1Info (Sistema Diffusione Informazioni Regolamentate) di Computershare.

Il Presidente, infine, ricorda che, sempre ai sensi dell'art. 2505 cod. civ., non si sono rese necessarie nè la Relazione degli amministratori nè quella degli esperti rispettivamente previste dagli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies cod. civ. Non esistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 2501-bis cod. civ.

Dopo esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione,

- richiamate la relazione finanziaria semestrale prevista dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "T.U.F.") al 30

giugno 2015 per la Società incorporante e le rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2015 per le Società incorporande;

- preso atto di quanto comunicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,

con voto espresso per alzata di mano e appello nominale,

delibera unanime

1.) di approvare, ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, del codice civile, il progetto di fusione per l'incorporazione

nella

Telecom Italia S.p.A.

con sede in Milano, Via Gaetano Negri n. 1,

della

"OFI Consulting S.r.l."

a socio unico, con sede in Ivrea (TO)

e della

"EMSA Servizi S.p.A." in liquidazione

a socio unico, con sede in Roma

secondo le modalità tutte indicate nel progetto di fusione stesso, al presente come sopra allegato sotto "A" e così, tra l'altro, con annullamento, senza concambio, dell'unica quota di partecipazione di nominali Euro 95.000,00 rappresentativa dell'intero capitale sociale di "OFI Consulting S.r.l." e di tutte le numero 5.000.000 di azioni di nominali Euro 1,00 rappresentative dell'intero capitale sociale di "EMSA Servizi S.p.A." in liquidazione e, così, senza aumento di capitale della Società Incorporante **Telecom Italia S.p.A.**.

Il tutto dato altresì atto che:

- lo statuto della Società Incorporante non subirà modifiche in conseguenza della fusione;

- non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

2.) di dare mandato ai legali rappresentanti della Società *pro tempore*, in via tra loro disgiunta, per eseguire le delibere di cui sopra ed in particolare per:

a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'articolo 1395 del codice civile, l'atto di fusione, con facoltà di stabilirne altresì la data di efficacia ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, data che potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del progetto di fusione; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità

al riguardo;

b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra anche a mezzo dei procuratori dal medesimo designati;

c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune.

Essendo così esaurita la trattazione del **secondo punto (prima parte)** all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare tutti i rimanenti punti del medesimo, a cui si provvede a parte.


Sono le ore 10,22 (dieci e ventidue)

Del presente ho dato lettura al componente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura dell'allegato.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine nove e della decima sin qui.

F.to Giuseppe Recchi

F.to Carlo Marchetti notaio



**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN TELECOM ITALIA
S.P.A. DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE INTEGRALMENTE OFI
CONSULTING S.R.L. E EMSA SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.**

Il presente progetto di fusione per incorporazione in Telecom Italia S.p.A. di OFI Consulting S.r.l. e di EMSA Servizi S.p.A. in liquidazione (di seguito la "Fusione") è redatto in applicazione degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante

Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 10.732.844.367,85 (di seguito "Telecom Italia" o la "Società Incorporante").

Società Incorporande

- OFI Consulting S.r.l., con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia, con sede legale in Ivrea (To), Via Montenavale snc, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 02556880017, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 95.000 (di seguito "OFI");
- EMSA Servizi S.p.A. in liquidazione, con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia, con sede legale in Roma, Corso d'Italia 41, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 02300360589, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 5.000.000 (di seguito "EMSA" e, unitamente ad OFI, le "Società Incorporande").

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

In funzione della Fusione non sono previste modificazioni dello statuto della Società Incorporante che è riportato in allegato al presente progetto e ne costituisce parte integrante.

3. MODALITÀ DELLA FUSIONE

La Fusione avverrà mediante incorporazione in Telecom Italia di OFI e di EMSA, assumendo come riferimento la situazione patrimoniale al 30 giugno 2015 delle società partecipanti alla fusione.

In considerazione del possesso totalitario da parte di Telecom Italia del capitale sociale delle Società Incorporande:

- a) la Società Incorporante non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale né assegnerà - ai sensi dell'art. 2504-ter del codice civile - azioni in sostituzione delle quote di OFI e delle azioni di EMSA, che in esito alla Fusione saranno annullate senza concambio;
- b) ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile:
 - non si applicano al presente progetto le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del codice civile;
 - non sono richieste la relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, né la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile.

4. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione ai fini contabili e fiscali decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del codice civile e dell'art. 172, comma 9, del TUIR, dal 1° gennaio 2016; pertanto da tale data le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante. Gli effetti reali decorreranno invece a norma di legge all'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel registro delle imprese ovvero dalla diversa data successiva che sarà stabilita nell'atto di fusione.

5. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti preferenziali per particolari categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Incorporante né per le Società Incorporande.

**6. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI
DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente progetto così come dello statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti dall'Autorità Pubblica ovvero in sede di iscrizione nel registro delle imprese.

Allegato

A - Statuto di Telecom Italia S.p.A.

Per l'incorporante

TELECOM ITALIA S.p.A.

Il Presidente
(Giuseppe Recchi)

Per l'incorporanda

OFI Consulting S.r.l.

Il Presidente
(Maurizio Cappa)

Per l'incorporanda

EMSA Servizi S.p.A. in liquidazione

Il Liquidatore

(Umile Sebastiano Iacovino)



ALLEGATO A

STATUTO

Maggio 2015

SOMMARIO

Denominazione – Sede – Scopo e durata della Società	2
Capitale – Azioni – Obbligazioni	3
Consiglio di Amministrazione	6
Sindaci	10
Assemblea	12
Esercizio Sociale – Utili	14

Q

1

h

UP

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ

1
[Handwritten signature]

Articolo 1

1.1 - La Società è denominata "TELECOM ITALIA S.p.A.".

Articolo 2

2.1 - La Società ha sede a Milano.

Articolo 3

3.1 - La Società ha per oggetto:

- l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (Information Communication Technology) per l'utilizzatore finale;
- lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;
- l'assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe;
- il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

3.2 - Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.



[Handwritten signature]

Articolo 4

4.1 - La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

5.1 - Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.723.490.008, suddiviso in n. 13.471.133.899 azioni ordinarie ed in n. 6.026.120.661 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale.

5.2 - Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.

5.3 - E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

5.4 - L'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2013 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, e.c., per un controvalore massimo complessivo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari a euro 1,3 miliardi (oltre al controvalore degli interessi del prestito emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. citato infra, eventualmente da regolare in azioni, per un importo massimo di euro 159.250.000), da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società con godimento regolare al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla società controllata Telecom Italia Finance S.A. denominato Guaranteed Subordinated Mandatory Convertible Bonds due 2016 convertible into ordinary shares of Telecom Italia S.p.A. e secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento, restando inteso che, qualora entro il termine del 15 novembre 2016 tale aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.5 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 16 aprile 2014 di aumentare il capitale sociale, a servizio del "Piano di stock options 2014-2016", come approvato dall'Assemblea della Società in pari data, a pagamento, anche in più tranches, per l'importo massimo di euro 107.800.000, mediante emissione di un massimo di 196.000.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, codice civile, da riservare a una parte del management di Telecom Italia S.p.A. e di società dalla medesima controllate, quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Al momento dell'esercizio della delega il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal "Piano di stock options 2014-2016" e fisserà altresì apposito termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine.

5.6 - In data 19 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 17 aprile 2013, ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2349 del codice civile, per massimi nominali euro 9.883.853,10 mediante emissione di massime n. 17.970.642 azioni ordinarie, con imputazione a capitale del valore di euro 0,55 per ciascuna azione emessa, godimento regolare, da assegnare nel contesto del "Piano di Azionariato Dipendenti" come approvato dalla stessa assemblea del 17 aprile 2013, entro la data ultima del 30 settembre 2015.

5.7 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 20 maggio 2015 di aumentare il capitale sociale, a servizio della parziale liquidazione in equity dell'incentivazione a breve termine per l'esercizio 2015, mediante emissione di un massimo di 46.363.635 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, con imputazione a capitale dell'importo di euro 0,55 per ciascuna azione emessa e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile, da riservare a una parte del management di Telecom Italia S.p.A. e di società dalla medesima controllate destinataria della misura per l'anno 2015, quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

5.8 - L'assemblea straordinaria del 20 maggio 2015 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in

denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 2.000.000.000 (due miliardi), a servizio della conversione dei "€2,000,000,000 1.125 per cent. Equity-Linked bonds due 2022", da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società, con godimento regolare, per un importo massimo di euro 2.000.000.000 (due miliardi), al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla Società denominato "€2,000,000,000 1.125 per cent. Equity-Linked Bonds due 2022", secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 26 marzo 2022 e che, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far tempo dalle medesime, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte. Non verranno emesse o consegnate frazioni di azioni e nessun pagamento in contanti o aggiustamento verrà eseguito in luogo di tali frazioni".

5.9 - L'assemblea del 20 maggio 2015 ha deliberato un aumento di capitale scindibile per complessivi massimi euro 10.612.042,10 mediante emissione di massime n. 16.735.479 nuove azioni ordinarie e massime n. 2.559.143 nuove azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale, con imputazione a capitale di 0,55 euro per ciascuna azione, godimento regolare, al servizio della fusione per incorporazione di Telecom Italia Media S.p.A..

Articolo 6

6.1 - Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo.

6.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento di euro 0,55 per azione.

6.3 - Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di euro 0,55 per azione.

6.4 - Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

6.5 - In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinamento nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4.

6.6 - La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

6.7 - Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 0,55 per azione.

6.8 - Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.

6.9 - L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.

Articolo 7

7.1 - Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Le azioni interamente liberate possono essere al portatore qualora la legge lo consenta. In questo caso ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.

7.2 - Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.

7.3 - L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 8

8.1 - La Società può emettere obbligazioni determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

8.2 - Gli oneri relativi all'organizzazione delle Assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

UP

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

9.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di diciannove membri di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.

9.2 - La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione uscente.

9.3 - Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste debbono assicurare la presenza di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, così che almeno la metà degli esponenti tratti, ad esito della votazione, da ciascuna lista sia in possesso di tali requisiti. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono inoltre assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale. Ai fini dell'applicazione dei requisiti di indipendenza e di genere, numeri frazionari sono arrotondati all'unità superiore.

9.4 - Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

9.5 - Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

9.6 - Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

9.7 - Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore. Almeno la metà degli amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate; in difetto, l'ultimo candidato tratto dalla Lista di Maggioranza sprovvisto di tali requisiti verrà sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista che invece tali requisiti possiede. In mancanza di candidati indipendenti all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge assicurando il soddisfacimento del requisito;
- b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che almeno la metà dei candidati tratti da ciascuna lista (con arrotondamento, in caso di numero

frazionario, all'unità superiore) deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, procedendosi, in difetto, alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto sprovvisto dei requisiti con il primo dei non eletti della medesima lista che invece tali requisiti possiede. In mancanza di candidati indipendenti, all'interno della medesima lista, in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, risulteranno eletti i successivi candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza secondo l'ordine della graduatoria unica come sopra formata. In difetto, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge assicurando il soddisfacimento del requisito.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e empre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.

9.8 - Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

9.9 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

9.10 - Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare.

9.11 - In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea del 15 maggio 2012, la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quarto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Articolo 10

10.1 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ovc l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare uno o più Vice Presidenti.

10.2 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente più anziano per età, se nominato, oppure - in assenza del Vice Presidente - il consigliere più anziano per età.

10.3 - Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Segretario scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 11

11.1 - Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, di propria iniziativa e quando ne riceva domanda scritta da almeno due consiglieri in carica o dai sindaci. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso

L
[Handwritten signature]

della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

11.2 - La convocazione viene fatta, con mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, di regola almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, nei quali va comunque effettuata con almeno dodici ore di anticipo.

11.3 - Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci.

11.4 - La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Articolo 12

12.1 - Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

12.2 - Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Telecom Italia o di scissione a favore di Telecom Italia delle società di cui Telecom Italia possiede almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 13

13.1 - Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza dei limiti di legge, può:

- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
- delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati;
- nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
- nominare mandatarî - anche in seno al Consiglio di Amministrazione - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.

13.2 - Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

13.3 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

13.4 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Articolo 14

14.1 - Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

14.2 - Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli



[Handwritten mark]

UP

[Handwritten mark]

azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Articolo 15

15.1 - La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spetta altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati.

15.2 - I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

Articolo 16

16.1 - I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

6

64

67

SINDACI

Articolo 17

17.1 - Il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno due. L'Assemblea nomina altresì quattro sindaci supplenti, due per ciascun genere.

17.2 - Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti le telecomunicazioni, l'informatica, la telematica, l'elettronica e la multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.

17.3 - La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate da soci.

17.4 - Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

17.5 - Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

17.6 - Unitamente a ciascuna lista debbono altresì depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto.

17.7 - Con le dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

17.8 - Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che nell'una, nell'altra o in entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza in detta sezione di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Il primo dei candidati di ciascuna sezione viene individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

17.9 - Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

17.10 - All'elezione del Collegio Sindacale si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di maggioranza, due sindaci effettivi e altrettanti sindaci supplenti sono tratti dalle altre liste (c.d. Liste di Minoranza).

Allo scopo, i voti ottenuti dalle Liste di Minoranza sono divisi per uno e per due. I quozienti ottenuti vengono assegnati ai candidati dell'una e dell'altra sezione di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti rispettivamente in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco effettivo e in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco supplente e risultano eletti coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati.

In caso di parità, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco,

ovvero - in subordine - si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidat. del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

17.11 - L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale fra i componenti effettivi tratti dalle Liste di Minoranza.

17.12 - Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale e della categoria dei sindaci supplenti.

17.13 - In caso di cessazione di un sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o da una delle Liste di Minoranza, subentrano, in ordine di età e fermo il rispetto dei requisiti statutari in materia di composizione dell'organo collegiale, i supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza ovvero dalle Liste di Minoranza. La nomina di sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti, e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, oltre che dei requisiti statutari in materia di equilibrio tra i generi. Alla cessazione di un sindaco tratto dalle Liste di Minoranza si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di un sindaco supplente tratto dalle Liste di Minoranza.

17.14 - Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale può convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Detto potere di convocazione può essere esercitato individualmente da ciascun sindaco, a eccezione del potere di convocare l'assemblea, che può essere esercitato da un numero di sindaci non inferiore a due.

17.15 - La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

17.16 - In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce l'altro sindaco effettivo tratto dalle Liste di Minoranza.

17.17 - In occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo all'Assemblea del 15 maggio 2012, la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

ASSEMBLEA

Articolo 18

18.1 - L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. In caso di mancata costituzione in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione. E' peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria in unica convocazione, come per legge.

18.2 - L'Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all'anno, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa delibera sulle materie di legge e autorizza il compimento di operazioni con parti correlate alla Società, nei casi e con le modalità previsti dall'apposita procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina in vigore.

18.3 - L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge

18.4 - L'Assemblea ordinaria, l'assemblea straordinaria e l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

Articolo 19

19.1 - Nel rispetto della normativa vigente gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli azionisti ordinari possono esercitarlo prima dell'Assemblea per corrispondenza ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, in via elettronica.

19.2 - Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge. La società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.

19.3 - La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

19.4 - Al fine di facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti ordinari dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo termini e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione direttamente o a mezzo di propri delegati sono messi a disposizione delle associazioni che ne fanno richiesta appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della loro attività.



Articolo 20

20.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento; la stessa funzione è svolta, nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, dal rappresentante comune. In mancanza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) o del rappresentante comune, presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

20.2 - Il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

20.3 - Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

UP

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 21

21.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.

21.3 - Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa ritenga più opportuni o necessari.

21.4 - Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.



IL SOTTOSCRITTO ALFONSO CIPRIANO IN QUALITA' DI DELEGATO ATTESTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 3 DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N.82/2005 LA CONFORMITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEDE SOCIALE

6

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio studio, 17 novembre 2015

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.